

Tipologia: **TIPOLOGIA**
Protocollo: **2017011** Data: **20.12.2011**
Oggetto: **Ridotte le sanzioni in caso di omesse comunicazioni e depositi da eseguire presso il registro imprese**
Allegato: **NO**



ATTENZIONE: si rammenta che dal 1 gennaio le circolari saranno disponibili esclusivamente nell'area riservata del sito www.assosnai.it, accessibile unicamente da parte degli utenti registrati abilitati all'accesso dalla Segreteria. Per poter essere abilitati all'accesso all'Area Riservata è necessario compilare tutti i campi del modello "Anagrafica Associativa" presente sul sito www.assosnai.it (password di accesso "assoanagrafica"). A seguito della ricezione dei dati, la Segreteria provvederà ad inviare una mail di conferma con le credenziali di accesso.

RIDOTTE LE SANZIONI IN CASO DI OMESSE COMUNICAZIONI E DEPOSITI DA ESEGUIRE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE

Gentile Associato,

Le ricordiamo che la legge dell'11 novembre 2011, n.180, pubblicata in G.U. n. 265 del 14 novembre 2011, *c.d. Statuto delle Imprese*, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni a cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ha modificato l'art.2630 del Codice civile.

In sostanza, rispetto alla precedente disposizione, in caso di omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, le sanzioni amministrative pecuniarie vengono dimezzate e se l'adempimento viene eseguito entro i 30 giorni successivi, vengono ridotte ad un terzo.

La nuova formulazione dell'art.2630 c.c., prevede :

Art. 2630. – Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.

*Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 103 euro a 1.032 euro** [in precedenza erano da 206 euro a 2065 euro].*

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

L'Ufficio del Registro delle Imprese applica la norma tenendo conto del momento della commissione della violazione. Tale momento si verifica non il giorno della presentazione dell'istanza, ma il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge per i vari adempimenti pubblicitari, tenendo conto che se tale scadenza cade dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge, in poi, troveranno applicazione i nuovi limiti edittali.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..

Applicazione nel periodo transitorio

Come detto, la violazione si considera commessa il primo giorno successivo alla scadenza del termine prescritto dalla legge.

1) Se tale momento è antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prima della sua riforma:

Fino al 14/11/11	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
<i>Violazioni di cui all'art.2630 c.c. , 1° comma</i>	<i>Minimo € 206,00 - Massimo € 2.065,00</i>	<i>€ 412,00</i>
<i>Violazioni di cui all'art. 2630 c.c., 2° comma (deposito bilanci) – aumento di un terzo</i>	<i>Minimo € 274,67 - Massimo € 2.753,33</i>	<i>€ 549,34</i>

2) Se il giorno in cui si verifica l'illecito amministrativo coincide o è successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, così come modificata:

Dal 15/11/11	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
<i>Denunce, comunicazioni o depositi</i>		
<i>Violazioni di cui all'art.2630 c.c. , co.1 (comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)</i>	<i>Minimo € 34,33 - Massimo € 344,00</i>	<i>€ 68,66</i>
<i>Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.1 (comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi)</i>	<i>Minimo € 103,00 - Massimo € 1.032,00</i>	<i>€ 206,00</i>
<i>Bilanci</i>		
<i>Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.2 – aumento di un terzo (bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 31° giorno al 60° giorno)</i>	<i>Minimo € 45,78 - Massimo € 458,67</i>	<i>€ 91,56</i>
<i>Violazioni di cui all'art.2630 c.c., co.2 – aumento di un terzo (bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza, ovvero dal 61° giorno in poi)</i>	<i>Minimo € 137,33 - Massimo € 1.376, 00</i>	<i>€ 274, 66</i>

Distinti saluti.

per ASSOSNAI
il Consulente fiscale
(Dott. Rag. Carlo Scardovelli)